



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA
composta dai magistrati:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Cristina ZUCCHERETTI | presidente, estensore |
| Nicola BONTEMPO | consigliere |
| Francesco BELSANTI | consigliere |
| Vincenzo DEL REGNO | consigliere |
| Paolo BERTOZZI | consigliere |
| Fabio ALPINI | referendario |
| Rosaria DI BLASI | referendario |

nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2020;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS. RR. n. 2 del 3

luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO, in particolare, l'art.4 (modificato dall'art.1-bis, comma 2, lett. a) nn.1 e 2, lett. b), d) ed e) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.213, e, successivamente, sostituito dall'art.11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68) che ha introdotto, a carico delle Province e dei Comuni, l'obbligo di redazione di una *relazione di fine mandato*, appositamente certificata dall'organo di revisione dell'ente locale prevedendo anche la loro trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente e la loro pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente;

VISTO il D.M. 26 aprile 2013 con cui, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato lo schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTA la deliberazione n. 7/2020/VSG del 16 gennaio 2020 con la quale questa Sezione regionale di controllo si è pronunciata circa il rispetto da parte dei Comuni: *Cavriglia e Foiano della Chiana (AR); Cinigiano (LU); Casola in Lunigiana (MS), Fiesole (FI), Capalbio (GR) Fivizzano (MS); Borgo San Lorenzo, Calenzano, Certaldo (FI), Follonica (GR), Piombino (GR), San Giuliano Terme (PI), Castiglione d'Orcia (SI), San Casciano dei Bagni (SI); Massa Marittima (GR); San Casciano in Val di Pesa (FI), Isola del Giglio (GR), Campiglia Marittima (LI), Casciana Terme Lari e Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Prato (PO), San Gimignano (SI); Castel San Niccolò (AR), Pontassieve (FI), Castiglione di Garfagnana (LU); Castelfocognano*

(AR), Villa Collemantina (LU), Rapolano Terme (SI); Castelfranco Piandiscò, Chitignano, Pratovecchio Stia e San Giovanni Valdarno (AR), Dicomano, Londa, San Godenzo e Vaglia (FI), Montieri, Roccastrada e Seggiano (GR), di Marciana (LI), di Barga, Borgo a Mozzano, Galliciano, Massarosa, Stazzema e Vagli Sotto (LU), Comano e Filattiera (MS), Lajatico, Palaia, Pontedera e Volterra (PI), Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese e Sambuca Pistoiese (PT), Cantagallo (PO), Castelnuovo Berardenga, Chianciano Terme, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Poggibonsi e Radda in Chianti (SI); Subbiano (AR); Badia Tedalda (AR) e Massa e Cozzile (PT); di Monterchi (AR), dell'obbligo di redazione, sottoscrizione, certificazione, comunicazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, così come previsto dal citato art.4 del D. Lgs. n.149/2011 e ss.mm.ii.

VISTE le integrazioni istruttorie pervenute dai comuni sopracitati ad eccezione di CAVRIGLIA (AR), CINIGIANO (GR), CASOLA IN LUNIGIANA (MS) che, alla data della presente adunanza, nulla hanno eccepito;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo 30 gennaio 2020, n. 3 di convocazione della Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, cons. Nicola Bontempo;

PREMESSO E CONSIDERATO

Con la delibera citata in epigrafe questa Sezione ha esposto una serie di criticità rilevate nella redazione, pubblicazione e trasmissione delle relazioni di fine mandato dei comuni sopraindicati, demandando agli enti medesimi l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste ai sensi del comma 6 dell'art.4 d.lgs. n.149/2011 cit.

Successivamente, peraltro, gli enti interessati hanno fatto pervenire numerose integrazioni istruttorie, di cui il Collegio intende dare atto.

Preliminarmente, peraltro, appare opportuno richiamare i tratti salienti della normativa che disciplina la redazione, sottoscrizione e pubblicazione delle relazioni di fine mandato. Come è noto, l'art. 4 del D. Lgs. n.149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, e successivamente sostituito dall'art. 11,

comma 1 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla legge 68/2014 prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato; deve poi essere certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro i successivi tre giorni.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate dal Presidente della Provincia o dal Sindaco sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale verifica, tra l'altro, anche il rispetto dei limiti temporali fissati dalla legge.

Al mancato adempimento degli obblighi di redazione e pubblicazione nei termini previsti consegue *ex lege* la riduzione dell'indennità del Sindaco o del Presidente della provincia e, qualora non abbia predisposto la relazione, degli emolumenti del Segretario comunale o del Responsabile del servizio finanziario con riferimento alle tre successive mensilità.

Orbene -secondo l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza della Corte dei conti- la competenza ad applicare le decurtazioni in parola, in assenza di apposita previsione volta ad attribuire espressamente alla Sezione di controllo regionale, va individuata secondo le consuete regole vigenti in materia di sanzioni amministrative e quindi, principalmente, secondo quanto disposto dalla L. 24 novembre 1981, n.689 che, all'art.12, stabilisce che le disposizioni della medesima legge in materia di sanzioni amministrative *"si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro,*

anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale". Pertanto, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art.4 del d.lgs. n.149/2011 *"si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione"* ed, in particolare, deve essere adottata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze (cfr. Sez. Autonomie n.15/2015/QMIG citata).

Premesso quanto sopra, relativamente agli enti sopracitati, dagli accertamenti eseguiti in fase istruttoria da questa Sezione, erano emerse diverse irregolarità riassumibili essenzialmente nelle seguenti: tardiva o assente apposizione della firma del sindaco e/o dell'organo di revisione; tardiva o assente pubblicazione sul sito istituzionale; omessa o tardiva trasmissione della relazione a questa Sezione di Controllo.

Come dianzi anticipato, successivamente all'adozione della delibera in premessa citata, sono tuttavia pervenute delucidazioni e integrazioni di documentazione da parte degli enti interessati a dimostrazione sia dell'avvenuta apposizione di firma digitale, sia della pubblicazione nel sito sia, infine, dell'invio a questo Organo di controllo e che, a causa di vari disguidi, avevano fatto erroneamente ritenere il mancato adempimento secondo i termini di legge.

Prendendo conseguentemente atto delle precisazioni fornite, questo Collegio ritiene che le contestazioni in precedenza elevate possano ritenersi superate.

Ad ogni buon conto, si richiama l'attenzione in ordine alla necessità, per il futuro, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dalla Sezione e di rendere più facilmente fruibili per il cittadino e per gli utenti in generale notizie e atti che, come quello in esame, sono della massima importanza ai fini della trasparenza della gestione e che dovrebbero avere la massima visibilità. Tale ampia conoscibilità dovrà essere assicurata anche con una migliore ed appropriata collocazione delle informazioni nella sezione del sito riservata all'"Amministrazione trasparente".

Ciò posto, rileva il Collegio che, gli unici enti che, alla data della presente adunanza, non hanno fatto pervenire alcuna documentazione idonea a chiarire gli aspetti indicati -e dunque risultano inadempienti- sono i comuni di CAVRIGLIA (AR), CINIGIANO (GR), CASOLA IN LUNIGIANA (MS) per i quali, conseguentemente, permangono le criticità già manifestate nella precedente delibera.

P.Q.M.

La Sezione, in riforma della propria deliberazione n. 7/2020/VSG del 16 gennaio 2020, ritiene superate le irregolarità precedentemente rilevate ad eccezione dei seguenti enti: CAVRIGLIA (AR), CINIGIANO (GR), CASOLA IN LUNIGIANA (MS).

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa:

- al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione, al Segretario comunale, al Direttore generale ove nominato, al Responsabile del servizio finanziario, agli Organi di controllo interno, dei Comuni sopracitati di cui in premessa;
- ai Responsabili per la prevenzione della corruzione (art.1, comma 7, l. n.190/2012) dei Comuni predetti, quali Responsabili per la trasparenza ex art.43 l. d.lgs. n.33/2013;
- al Consiglio delle Autonomie locali della Toscana.

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 6 febbraio 2020.

Il presidente estensore
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 2 marzo 2020.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli